

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 21/10/2016

CIRCOLARE INFORMATIVA

VOUCHER: comunicazione preventiva di inizio attività

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che al fine di contrastare l'utilizzo improprio dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio, nell'ambito del Decreto correttivo del c.d. Jobs Act è stata modificata la disciplina relativa alla **comunicazione preventiva** che deve essere presentata dai committenti (imprenditori/lavoratori autonomi), prevedendo limiti più stringenti.

Recentemente, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con una specifica Circolare n. 1/2016 al fine di definire le nuove modalità di presentazione e compilazione di detta comunicazione.

L'Ispettorato ricorda che per imprese e professionisti sono cambiati gli obblighi di comunicazione della prestazione di lavoro accessorio in funzione di una loro maggiore tracciabilità. Le nuove modalità sono indicate dall'art. 49, comma 3, del [D.Lgs. n. 81/2015](#), come modificato dal decreto correttivo, e richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti **la comunicazione in questione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:**

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) il giorno di inizio della prestazione;
- 4) l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Per gli imprenditori agricoli la comunicazione andrà effettuata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso, infatti, si prevede che la comunicazione indichi:

- 1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- 2) il luogo della prestazione;
- 3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Il decreto correttivo rinvia ad apposito decreto del Ministero del lavoro la determinazione delle “modalità applicative della disposizione” e delle “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

In attesa di tale decreto l'Ispettorato ha emanato le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di legge. Tali modalità sono state condivise con il Ministero del lavoro.

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell'INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015), **il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente.**

Le e-mail dovranno:

- essere prive di qualsiasi allegato;

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

SANZIONI

La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, [D.Lgs. n. 81/2015](#)).

Non è ammessa la procedura di diffida.

L'assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

L'Ispettorato segnala che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la circolare n. 1/2016.

In attesa del decreto ministeriale

L'Ispettorato nazionale del lavoro fa riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni e fa presente che, con l'emanando decreto ministeriale, sarà inoltre possibile definire l'utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE

Daniela Giuliani *Cremonesi Franco*

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.
20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it